



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

MASSA MARITTIMA , _____

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

E

COMUNE DI MASSA MARITTIMA



PREMESSO CHE

Il sistema di gestione dei Beni Culturali delineato dal DLgs 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce all'art. 6 che le attività di valorizzazione culturale sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze: *"delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso"* costituiscono attività di valorizzazione culturale.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 del citato art. 6 la valorizzazione comprende la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

RICHIAMATO il Decreto di Vincolo relativo, D.M. 24.11.1999 e le relative prescrizioni.

RICHIAMATA la nozione di "centro storico" che è individuata nelle zone A del Centro di Massa Marittima e delle frazioni, come perimetrato nello strumento urbanistico comunale vigente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" le vie, le piazze, le strade e tutti gli spazi aperti di carattere pubblico di proprietà del Comune e situati all'interno del centro storico costituiscono beni culturali oggetto di tutela.

RICHIAMATO l'art. 52 del Codice "*Esercizio del commercio in aree di valore culturale*".

PRESO ATTO che poiché il presente protocollo norma l'occupazione di suolo pubblico comunale non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per la richiesta ai sensi dell'art.21 del Codice dei Beni Culturali;

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità della città, la tutela dell'ambiente urbano ricompreso dei nuclei insediativi storici e la salvaguardia delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune auspicano il miglioramento dell'efficienza della P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio tra e con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino.

CONSIDERATO che a tal fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto.

PRESO ATTO delle **comunicazioni intercorse tra la SABAP di Siena Grosseto e Arezzo e il Comune di Massa Marittima** (note prot. _____).

PRESO ATTO degli accordi di cui al **Tavolo Tecnico convocato in data** _____ dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo.

LA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

E

IL COMUNE DI Massa Marittima

ai fini della migliore gestione e fruizione degli spazi pubblici presenti nel territorio comunale ricompreso all'interno del centro storico come individuato nella cartografia dei centri storici del Comune di Massa Marittima di cui alle allegate Tavole 1-2, stante la inconfutabile loro valenza in termini di interesse storico, artistico, paesaggistico ed ambientale, nonché culturale per le relative comunità.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le parti, in relazione alle premesse, stipulano il presente Accordo per elaborare, nell'ambito del territorio comunale definito ed identificato come "centro storico", le regole atte a disciplinare l'utilizzo del suolo pubblico e degli spazi comunali in modo compatibile alle esigenze di tutela e valorizzazione.

ARTICOLO 2

Allegato al presente Accordo sono presenti il **Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e i suoi allegati** costituiti da:

- **le Planimetrie dei centri storici (TAVV 1-2),**
- **le Planimetrie delle occupazioni di suolo pubblico (TAVV. 3-6),**
- **Abachi delle occupazioni di suolo pubblico**
- **Abachi delle tipologie di arredo,**
- **Abaco dei raccoglitori rifiuti in Centro storico**
- **"Realizzazione degli eventi annuali".**

Tali documenti riguardano gli arredi/strutture/allestimenti urbani pubblici e privati su suolo pubblico. Nei suddetti allegati al Regolamento sono ricompresi, a titolo esemplificativo, nonché indicativo, non assoluto e cogente, tutti gli arredi/strutture/allestimenti che, per forme, dimensioni, struttura, colori e caratteristiche, possono essere considerati compatibili con le esigenze di tutela e ammissibili alle finalità di valorizzazione.

Sono così comprese nel presente accordo le planimetrie (Tavv. 1-6) con l'individuazione del perimetro dei centri storici oggetto della presente disciplina e l'individuazione delle aree in cui è consentito e/o interdetta l'occupazione permanente di suolo pubblico.

ARTICOLO 3

L'installazione, la sostituzione e la rimozione degli arredi fissi e mobili, citati al precedente **ARTICOLO 2**, in tutte le forme, caratteristiche, materiali, colori e dimensioni, sia per le funzioni pubbliche sia per le funzioni private, sia a servizio degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (vedi **Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e Allegati**), sono disciplinate dal presente Accordo, con la seguente prescrizione ovvero: si raccomanda di adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato, con particolare riferimento al controllo delle fasi di montaggio e smontaggio, delle strutture temporanee per evitare danni derivanti dall'esposizione dei beni, comprese le

pavimentazioni storiche di particolare pregio sulle quali è fatto divieto di predisporre ancoraggi di qualsiasi genere.

ARTICOLO 4

Restano valide le prescrizioni, meglio descritte all'Articolo 3, per eventi/manifestazioni definibili come temporanei per caratteristiche, tipologia, consistenza, durata e quindi con esclusivo riferimento ad eventi / manifestazioni definite, come sopra detto, temporanei.

Articolo 5

Per ogni arredo/struttura/allestimento urbano pubblico e privati su suolo pubblico **il Comune sarà esonerato dalla richiesta di N.O. e / o Autorizzazione e / o Parere** rilasciato da parte della Soprintendenza competente, avendo verificato tramite i propri uffici preposti, la richiesta avanzata dall'utenza, la conformità alle tipologie indicate nel Regolamento Cosap e suoi allegati (Abachi e Realizzazione eventi Annuale) dei manufatti/strutture/arredi che andranno ad occupare il suolo pubblico fermo restando le prescrizioni di far adottare tutte le opportune cautele, da parte del soggetto interessato, nonché proponente, al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato; ciò con particolare riferimento al controllo delle fasi di montaggio / smontaggio delle strutture, con puntuale attenzione alle strutture temporanee per evitare danni derivanti dall' esposizione dei beni, nell' immediato ma anche nel futuro.

ARTICOLO 6

Gli Abachi sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, per esigenze di spesa, di riorganizzazione degli spazi pubblici urbani, di installazione concreta in loco, infine per nuove soluzioni progettuali, adeguamento a normative di Legge, nonché riguardanti anche future opere pubbliche che interesseranno il "centro storico" sempre **previo accordo di revisione con l'ufficio ministeriale** preposto alla tutela del bene monumentale.

ARTICOLO 7

L'utilizzo del suolo pubblico nelle forme private, relative agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che necessitano di utilizzare spazi e superfici pubbliche, è disciplinato dal presente Accordo, in conformità a quanto disciplinato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale _____, da ubicare su aree pubbliche in concessione pluriennale, per tipologie di manufatti codificati dal Comune di Massa Marittima.

ARTICOLO 8

Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ricadenti nelle aree di cui al presente protocollo (vedi Tavole delle occupazioni di suolo pubblico allegate), **é ammesso l'utilizzo di arredi per esterni, a servizio delle attività sopra citate, anche se al momento non conformi alle tipologie di cui al Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e all'allegato abaco, fino a 90 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Cosap con le specifiche deroghe indicate all'interno del Regolamento;**

ARTICOLO 9

Le parti si impegnano, in caso di conformità delle istanze di concessione di suolo pubblico, al Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e agli allegati abachi, a procedere, in termini di Nulla Osta, tramite comunicazione.

Il Comune é in obbligo la verifica di conformità delle istanze presentate al presente Regolamento. Qualsiasi difformità dovrà attivare la regolare procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 10

Eventuali modifiche, revisioni, aggiornamenti, da apportare in futuro, ai dettami di cui agli articoli sopra riportati, dovranno essere attuati ad integrazione del presente Accordo, di concerto tra le parti interessate; che si impegnano fin d'ora, al proseguimento della piena, prolifica ed ampia collaborazione istituzionale e tecnica, attuata nel tempo, incrementando così la valorizzazione del patrimonio culturale esistente nei luoghi indicati nel presente Protocollo d'Intesa ed ubicati nel territorio comunale di Massa Marittima, agevolando e potenziando, non per ultima, l'offerta turistica del medesimo territorio, nonché incentivando le attività imprenditoriali / commerciali di supporto, attualmente operanti e di quelle di futura apertura.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna DI BENE

IL SINDACO
